



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE IGIENE - AMBIENTE - PATRIMONIO Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 30/12/2024

Oggetto: Lavori di per la realizzazione di un nuovo centro di conferimento rifiuti nell'area dell'ex mattatoio comunale di via E. De Filippo, affidati alla società "Mama Impianti Tecnologici S.r.l.". Autorizzazione al subappalto all'impresa individuale "Tornincasa Bruno"

Delegato alle funzioni dirigenziali ex art.17 D. Lgs. 165/2001

Premesso che:

1. con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 10/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto da tecnici convenzionati con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), per la realizzazione di un nuovo centro di conferimento rifiuti nell'area dell'ex mattatoio comunale di via E. De Filippo;
2. il progetto di fattibilità è stato regolarmente trasmesso al Ministero per l'ammissione a finanziamento con fondi del PNRR con **CUP: F12F22001260006**;
3. il Comune di Maddaloni è risultato beneficiario di un contributo di **€ 586.047,46**, concesso con D.D. n. R0000243 del 14/07/2023 ai sensi dell'Avviso M2C.1.1 | 1.1, Linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", per la realizzazione di un nuovo Centro di Conferimento Rifiuti - Proposta ID MTE11A_00002216;
4. con delibera di C.C. n° 28 dello 05/09/2023 è stato approvato il bilancio di previsione e.f. 2023-2025, nel quale è previsto per il capitolo 316900 "Linea Tecnica Centro Conferimento Rifiuti" – Finanziamento PNRR - Ministero Transizione Ecologica - Misura 2[^] - Componente 1 - Investimento 1.1 - Linea Intervento A", una dotazione finanziaria di **€ 568.047,46**;
5. con comunicazione n° 51209 dello 02/11/2023 il Sindaco ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Arturo Cerreto;

6. in data 27/11/2023 con prot. n° 55525 è stato acquisito dall'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Maddaloni, la copia definitiva del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo centro di conferimento rifiuti, trasmesso dalla **"Società d'Ingegneria Excogito"**, recependo le varianti richieste dal Comune e quelle del Ministero;
7. con determina a contrarre n° 772 dello 04/12/2023 è stata indetta la gara per l'affidamento di un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato alla redazione del progetto esecutivo e dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro di Conferimento Rifiuti del Comune di Maddaloni;
8. in data 22/12/2023 il Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede di Napoli ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato, ponendo a base di gara l'importo di € **518.366,89** e generando il **CIG: A03F32D3AD**;
9. il Provveditore alle Opere Pubbliche ha decretato in data 26.01.2024 l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto integrato in favore della società **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, con sede legale in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n.18;
10. la società **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, in sede di gara ha dichiarato di avvalersi per la parte progettuale del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dall'arch. **Silvio Ammirati** (Capogruppo mandatario) e dalla società **"SPI S.r.l."** (mandante);
11. il progetto esecutivo dei lavori, presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici (R.T.O.E.), composto dall'arch. Silvio Ammirati (capogruppo mandatario) e dalla società **"SPI S.r.l."**(mandante), è stato approvato dal R.U.P. con determina n°182 del 28/03/2024;
12. con la determina n° 182 del 28/03/2024 è stato approvato il quadro economico definitivo di seguito riportato:

VOCI DI COSTO	IMPORTI
Lavori e Forniture	
Lavori da eseguire al netto del ribassi del 18,793%	323.275,87 €
Costo manodopera	73.764,84 €
Costi per la sicurezza	<u>14.155,61 €</u>
Totale Lavori (A) =	411.196,32 €
Iva 10% Lavori (B) =	41.119,63 €
(C) Totale Lavori con IVA 10%(A + B)=	452.315,95 €
(D) Spese per consulenze Tecniche, progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Collaudatore, Redazione Piano di sicurezza e di coordinamento	17.489,89 €
Iva Spese tecniche 22% (E) =	<u>3.847,77 €</u>
(F) Totale Spese Tecniche IVA (D + E) =	21.337,67 €
(G) TOTALE Appalto . Lavori + Onorari Tecnici (C + F) = 473.653,62 €	

(H) Relazione geologica (comprensiva di oneri previdenziali ed IVA) - impegno 2039/2023	3.078,83 €
(I) Onorario per rilievo plano- altimetrico dell'area (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA) - impegno 2040/2023	2.100,00 €
(L) Totale (H + I) = 5.178,83 €	
(M) Spese Stazione Unica Appaltante del Provveditorato alle Opere Pubbliche per svolgimento gara =	11.274,82 €
(N) Incentivi Tecnici Personale comunale 2% di € 518.366,89 (importo a base di gara), art. 45 del D.Lgs. 36/2023 =	<u>10.367,34 €</u>
(O) Totale IVA (M + N) = 21.642,16 €	
(P) Imprevisti (Ribasso) = 67.572,85 €	
TOTALE INVESTIMENTO (G + L + O + P) = 568.047,46 €	

Dato che in data 23/10/2024 con nota prot. n° 54668 l'operatore economico ha richiesto l'autorizzazione al subappalto di alcuni lavori edili all'impresa individuale "**Tornincasa Bruno**", cod. fiscale TRNBRN69E01B872I, Partita IVA 02686080611, con sede in Casal di Principe (CE), alla via Otranto n° 33 per un importo di € **73.846,45**, oltre IVA;

Vista la comunicazione del 23/10/2024 prot. n° 65211 con la quale la ditta affidataria dei lavori e quella subappaltatrice dichiarano congiuntamente che il pagamento delle spettanze per i lavori subappaltati saranno effettuati dalla società "**Mama Impianti Tecnologici S.r.l.**";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

c) all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- a. ha trasmesso, con nota acclarata al prot. n° 54668 del 23/10/2024, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b. il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- c. con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al [Codice dei Contratti](#) ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice medesimo;

Precisato che è stata avviata la verifica tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23;

Verificato altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119 l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Rilevato che:

1. lo scrivente, in qualità anche di Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;
2. è stata verificata l'iscrizione nella White List della Prefettura di Caserta;
3. non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Rilevato che, trattandosi di ditta subappaltatrice non è tenuta al possesso della patente di cui al comma 15 dell'articolo 27, per cui il Responsabile unico di progetto (RUP) ha verificato in capo alla stessa il possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

Precisato che:

- d. non occorre variare l'impegno di spesa assunto con la determina n° 182 del 28/03/2024, in quanto la società appaltatrice si è assunta l'onere di liquidare la ditta subappaltatrice;
- e. la presente determina è un semplice atto autorizzativo e che non occorre assumere alcun impegno di spesa;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;

- l'art. 9, comma 2 della legge nr. 102/2009;
- l'art. 3 della legge nr. 136/2010;
- il D.Lgs nr. 267/2000;
- il D.Lgs nr. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale ed il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che la presente proposta è tecnicamente regolare;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico **Tornincasa Bruno**, con sede in Casal di Principe (CE), alla via Otranto n° 33 , C.F. TRNBRN69E01B872I, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 23/10/2024 prot. n° 54668 dall'operatore aggiudicatario dei lavori, **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DI SPECIFICARE CHE:

- il presente atto autorizzativo non necessita di alcun impegno di spesa;
- i lavori edili subappaltati all'impresa **"Tornincasa Bruno"**, cod. fiscale TRNBRN69E01B872I, Partita IVA 02686080611, con sede in Casal di Principe (CE), alla via Otranto n° 33, hanno un importo di € **73.846,45**, oltre IVA;
- il pagamento delle spettanze per i lavori subappaltati saranno effettuati direttamente dalla società aggiudicataria **"Mama Impianti Tecnologici S.r.l."**, a seguito di liquidazione degli statoidi avanzamento lavori;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario ed al subappaltatore;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, del subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC, che:

1. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
2. l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO CHE, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE la presente autorizzazione al subappalto:

1. all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
2. all'Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line;
3. al Segretario Generale per il relativo controllo interno;

**Delegato alle funzioni dirigenziali ex art.17 D. Lgs.
165/2001**
Arch. Arturo Cerreto